

N. 8381/2018 REG. GEN.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro**

La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 3 agosto 2018

da

elettivamente domiciliato in Milano, corso di Porta Vittoria, 18 presso lo studio dell'Avv. Adriano Carmelo CIRILLO del foro di Milano che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo unitamente all'avv.to Carlo MASTROVITO.

ricorrente

contro

**in persona del sig. amministratore delegato,**  
elettivamente domiciliata in Milano, via Savona, 19/A presso lo studio degli avv.ti Paolo de BERNARDINIS e Vincenzo MOZZI che lo rappresentano e difendono come da delega allegata alla memoria di costituzione.

convenuta

OGGETTO: pagamento somme

*Conclusioni delle parti: come in atti*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso in data 3 agosto 2018, il sig. \_\_\_\_\_ si è rivolto al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che, accertata la sussistenza di un danno biologico e patrimoniale imputabili alla società, la stessa fosse condannata



al risarcimento; inoltre, chiedendo l'accertamento del diritto ad una retribuzione pari a € 2086,56 mensili e quindi la condanna al pagamento delle differenze retributive.

Si è costituita la società convenuta contestando le pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto.

All'udienza del 28 novembre 2019, omessa ogni attività istruttoria e fallito ogni tentativo di conciliazione, la causa è stata posta in discussione.

All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza depositando dispositivo e contestuale motivazione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente giudizio non è il primo che coinvolge le odierne parti contendenti.

A seguito di ricorso ex art. 414 c.p.c. e di successivo atto d'appello, il sig. [redacted] e la società [redacted] s.p.a. si sono già contrapposti in due precedenti conteste aventi per oggetto, l'impugnazione del trasferimento del lavoratore e la riduzione della retribuzione mensile.

[redacted] è passato alle dipendenze dell'odierna convenuta il 1 gennaio 2017 per effetto di un cambio appalto.

Al momento del subentro della società [redacted] il ricorrente era assegnato alla residenza universitaria sita in via Gustavo Modena e la sua retribuzione mensile ammontava a € 2086,56 lordi.

Alle dipendenze dell'odierna convenuta, la retribuzione è stata ridotta a € 1380 mensili e con il 22 febbraio 2017, lo stesso è stato trasferito presso altra sede lavorativa.

Nel giudizio di primo grado, le domande del ricorrente sono state respinte, ma interposto atto di appello, la Corte territoriale, con sentenza del 15 marzo 2018, sentenza n. 554/18 ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento e della riduzione della retribuzione.

La società non interponeva ricorso per cassazione, ma neppure ottemperava alle statuizioni della pronuncia che, frattanto, spirati i termini, passava in giudicato.

Solo il primo agosto 2018 riassegnava il dipendente alla sede di via Gustavo Modena.

Con il presente ricorso, il sig. [redacted] chiede il pagamento delle differenze retributive maturate e, ri-quantificate, a seguito dei conteggi a cui questo giudice ha invitato le parti e che sono stati condivisi (cfr. verbale del 25 giugno 2019), in € 10004,60.

La somma a cui parte ricorrente è pervenuta tiene conto della retribuzione percepita in costanza di rapporto con il precedente datore di lavoro, società uscente dall'appalto e di quanto [redacted] ha ritenuto, invece di dover dare.

La differenza, come è stato riportato, è stata riconosciuta dovuta dalla Corte d'Appello che ha stabilito l'illegittimità della riduzione.

La pronuncia non è stata oggetto di ulteriore gravame, sicchè è divenuta definitiva e, come tale, fa stato tra le parti senza possibilità di ridiscutere in questa sede quanto già coperto dal giudicato.



Sebbene la Corte non abbia stabilito quale fosse la retribuzione dovuta, corretto appare il calcolo fatto dalla difesa ricorrente che, partendo dal quantum in precedenza corrisposto, ha calcolato la differenza rispetto a quanto pagato dalla convenuta.

A seguito delle osservazioni svolte dalla difesa di parte convenuta, la difesa ricorrente ha rivisto i propri calcoli, sottraendo le voci contestate.

In sede di discussione, la difesa di parte convenuta ha, tuttavia, ulteriormente eccepito che nel periodo per il quale sono state chieste le differenze retributive, il ricorrente ha trascorso lunghi periodi di malattia; precisamente dal 1 febbraio 2017 al 4 ottobre 2017.

Il dato è pacifico, tenuto conto che la domanda proposta è stata avanzata a titolo di differenze retributive, per i mesi per i quali vi è stata malattia, il ricorrente avrebbe dovuto domandare le differenze per tale diversa causa.

In difetto, dal calcolo totale come sopra riportato, vanno sottratti i mesi di malattia e considerati solo quelli successivi all'ottobre 2017. Fatti i debiti calcoli, la somma dovuta risulta pari a € 7363,18, somma sulla quale, dal dovuto al saldo effettivo debbono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione.

Il ricorrente, ha poi domandato l'accertamento dei danni patiti ed, a suo dire, imputabili alla società, nonché il risarcimento dei pregiudizi subiti.

Anzitutto i danni per le spese di trasporto.

A riguardo, la società ha rilevato che per il periodo febbraio-ottobre 2017, il ricorrente è stato in malattia e nel mese luglio e agosto 2018 in ferie.

A parte il periodo in cui, certamente, non ha utilizzato i mezzi pubblici, il ricorrente non ha dimostrato, mediante produzione delle pezze giustificative, di aver sopportato le spese richieste.

Il ricorrente ha domandato anche il risarcimento dei danni per il tempo impiegato in più per raggiungere la sede del trasferimento.

Al riguardo, va considerato che dal mese di febbraio al mese di ottobre 2017, il ricorrente è stato in malattia sicchè nessuno spostamento ha svolto e nessun tempo ha impiegato per raggiungere una sede lavorativa che in quel momento non raggiungeva.

La società ha dedotto che, subito dopo il periodo di malattia, il ricorrente ha concordato con un periodo di

addestramento da svolgersi presso la sede di via Vizzola 6.

La circostanza non è stata contestata sicchè deve ritenersi pacifica.

Ora, se per tale periodo il ricorrente ha concordato di recarsi presso tale sito e non vi è alcuna deduzione di patto relativo al disagio per il tempo impiegato, alcuna pretesa può essere riconosciuta.

Sempre secondo le deduzioni di parte non contestate, l'aggiornamento si è concluso il 31 luglio 2018 e il successivo 1 agosto 2018, il ricorrente è stato ritrasferito presso la sede di via Gustavo Modena ove, tuttora si trova.

Il ricorrente ha altresì lamentato di aver subito un danno alla propria salute.



Il pregiudizio, a suo dire, sarebbe derivato dalla riduzione della retribuzione e dal trasferimento.

A tal fine ha alleato relazione medico legale a firma del dr. Roberto Giunta il quale però riferisce di una diagnosi di disturbo dell'adattamento sin dalla visita del 14 febbraio 2017, ovvero da prima della comunicazione del trasferimento (la comunicazione è del 22 febbraio 2017).

Nella stessa relazione medica, si attesta una situazione di depressione risalente al 2000 per il quale il ricorrente è stato in cura presso il CPS di via dei Plebisciti.

Nella relazione si parla di una situazione lavorativa caratterizzata da comportamenti vessatori, umilianti, svilenti, in sostanza comportamenti rientranti nella nozione di mobbing come reca il titolo della relazione.

Nel documento, basato esclusivamente sull'anamnesi riferita dal ricorrente, si legge di una situazione lavorativa che non trova corrispondenza nelle deduzioni del presente giudizio se non per il fugace riferimento al trasferimento e alla riduzione della retribuzione.

Per il resto, ben altre sono le condotte denunciate dal ricorrente al medico.

Con riguardo al trasferimento, difficilmente lo stesso può considerarsi causa di un danno risarcibile posto che, come si è detto, la situazione patologica accertata è sorta ben prima della comunicazione della decisione e, comunque, fino all'ottobre 2017, il ricorrente non ha neppure sperimentato il lavoro presso la nuova sede, per il periodo successivo vi è andato a seguito dell'accordo di cui si è detto.

Poi è intervenuto il trasferimento alla sede originaria.

Quanto, invece, alla riduzione della retribuzione, la stessa è coeva all'assunzione presso l'attuale convenuta.

Tale riduzione è stata dichiarata illegittima e, senza dubbio ha determinato per il ricorrente un danno economico di cui già si è detto e che va ripianato in forma specifica con il riconoscimento delle differenze retributive.

Il ricorrente ha, però, dimostrato di aver dovuto sottoscrivere un contratto di finanziamento per far fronte alle spese correnti.

La somma mutuata ha comportato la maturazione di interessi che hanno incrementato l'importo da restituire e che lo stesso non avrebbe, verosimilmente dovuto affrontare nel caso di pagamento dell'originaria retribuzione.

Invero, non sono state documentate spese aggiuntive, mentre vi è prova della difficoltà di far fronte a quelle correnti (doc. 21 ); nonché il contratto di finanziamento (doc. 22).

Dallo stesso si evince che tra la somma mutuata e la somma da restituire vi è la differenza di € 2186,80; tale somma rappresenta il danno subito e che può essere riconosciuto.

La riduzione della retribuzione, la necessità di ricorrere a altre risorse per far fronte alle proprie esigenze, la sofferenza psichica, che si ritiene possa esserne derivata per le preoccupazioni e l'incertezza del futuro nonché per la constatazione che, nonostante la pronuncia della Corte d'Appello, la società non ha mai adeguato la



retribuzione sono profili che hanno, certamente, inciso sulla sua condizione psicologica sottoforma di patimento.

E', infatti, credibile che per una persona la riduzione (pari a circa il 40%) della retribuzione e la preoccupazione di non poter far fronte alle proprie esigenze sia circostanza foriera di danni.

Sotto il profilo prettamente biologico, non vi è una prova piena atteso che la consulenza individua altre cause principali, tuttavia, sotto un profilo morale, può dirsi presuntivamente accertato, in quanto fatto notorio, che la consapevolezza di poter contare su una retribuzione inferiore e ciò a seguito di una decisione illegittima ben può essere stata causa di una sofferenza che, come tale, va risarcita.

Sotto il profilo del quantum, in mancanza di criteri oggettivi, può farsi luogo all'equità e quantificare il risarcimento in € 5000.

In conclusione, va accertato il diritto del ricorrente a percepire una retribuzione pari a quella ricevuta prima dell'assunzione in \_\_\_\_\_ e, quindi, pari a € 2086,56 nonché il diritto a ricevere, a titolo di differenze retributive la somma di € 7363,18, oltre interessi e rivalutazione.

Ancora va riconosciuto il risarcimento dei danni patrimoniali pari a € 2186,80 e dei danni morali liquidabili in € 5000.

Per il resto, il ricorso va rigettato.

Le ragioni della domanda fanno ritenere equa una parziale compensazione delle spese con condanna della società al restante 50% liquidato in € 1500 oltre accessori di legge con distrazione in favore dei difensori;

P.Q.M.

Il tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:

-accerta il diritto del ricorrente a percepire una retribuzione pari a quella ricevuta prima dell'assunzione in \_\_\_\_\_ e, quindi, pari a € 2086,56;

-condanna la società a pagare al ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 7363,18, oltre interessi e rivalutazione.

-condanna la società a pagare, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali la somma di € 2186,80 e, a titolo di risarcimento dei danni morali, la somma di € 5000.

-rigetta per il resto.

- dispone una parziale compensazione delle spese e condanna la società al restante 50% liquidato in € 1500 oltre accessori di legge con distrazione in favore dei difensori;

Milano 28 novembre 2019

**Il giudice**  
**Dott.ssa Sara Manuela MOGLIA**

